SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 6**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Camerino

Università della Basilicata di Potenza

Università di Bologna

Università «La Sapienza» di Roma

CIRCOLARI

Ministero della sanità

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 423.

Contributi a favore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici. Finanziamenti ai sensi della legge 5 giugno 1986, n. 253.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli è inserito nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, relativa al triennio 1990-1992 — emanata con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1990 — e riceve un contributo, per il 1990, di lire 900 milioni, a valere per il predetto triennio.

2. Il contributo assegnato dalla tabella di cui al comma 1 all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli è incrementato, per il 1990, di lire 400 milioni.

3. Per le finalità di cui alla legge 5 giugno 1986, n. 253, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per il 1990, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella legge stessa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 2.200 milioni per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 123/1980 (Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali) è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizioni per l'iscrizione nella tabella è che:

a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;

b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;

c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali».

— La legge n. 253/1986 reca: «Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1368):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 20 ottobre 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 21 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 15, 16 febbraio 1989; 13, 19 dicembre 1989; 20 novembre 1990 e approvato il 21 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5278):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 7 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 20 dicembre 1990 e approvato il 21 dicembre 1990.

91G0009

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 424.

Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato alla Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi, di cui al capitolo 2682 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è aumentato, a partire dall'anno finanziario 1990, di lire 200 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 200 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inscrita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2608):

Presentato dall'on. STERPA ed altri il 21 aprile 1988.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, l'8 giugno 1988, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla VII commissione il 19 gennaio 1989 e approvato il 26 gennaio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1556):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 2 agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 2608-*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VII commissione il 5 dicembre 1990 e approvato il 20 dicembre 1990.

91G0010

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1990, n. 425.

Interventi urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di edilizia scolastica ed universitaria intese ad assicurare la realizzazione delle opere necessarie alla rispondenza e al mantenimento degli edifici scolastici all'uso cui sono destinati, con particolare riguardo alle opere richieste dalle norme di sicurezza, igiene ed agibilità degli stessi, a soddisfare i fabbisogni di edifici, di locali e di arredamento necessari alla piena efficacia del servizio scolastico, nonché per consentire alle università ed istituti di istruzione superiore di grado universitario la realizzazione di interventi urgenti mediante una migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento per opere di edilizia scolastica

1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, entro il limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 3. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Il finanziamento delle opere di edilizia scolastica di cui al presente articolo è finalizzato, con priorità, nell'ordine:

a) alla realizzazione di opere necessarie alla rispondenza e al mantenimento degli edifici scolastici all'uso cui sono destinati, con particolare riguardo a quelle richieste dalle norme di sicurezza, igiene ed agibilità degli stessi;

b) al completamento di opere di edilizia scolastica, alla costruzione di edifici scolastici o ristrutturazione o acquisto ed eventuale riadattamento di edifici da destinare ad uso scolastico, alla riconversione di edifici adibiti a tipo di scuola diverso.

4. La ripartizione dei finanziamenti tra i comuni e le province e la concessione dei mutui sono effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, come modificato dal decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464.

5. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, possono essere concesse, con le procedure e le modalità previste dall'articolo 4 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464, fino al 31 dicembre 1992. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1992 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Art. 2.

Arredamento scolastico

1. Per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed urgente il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle autorizzazioni legislative vigenti, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993.

3. Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce lo stanziamento di cui al comma 2 tra i provveditori agli studi, che provvedono all'acquisto degli arredamenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

a) «Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992», per lire 5 miliardi per l'anno 1991 e per lire 10 miliardi per l'anno 1992;

b) «Azioni positive per lo sviluppo della imprenditoria femminile», per lire 5 miliardi per l'anno 1992 e per lire 10 miliardi per l'anno 1993;

c) «Interventi per le politiche giovanili», per lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 3.

Interventi di piccola manutenzione

1. Per assicurare l'immediatezza degli interventi di piccola manutenzione dei locali scolastici, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a provvedere direttamente con le modalità, in quanto compatibili, previste per gli acquisti dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Ai fini di cui al comma 1 per l'anno 1990 è iscritto un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, determinato in lire 50 miliardi.

3. I provveditori agli studi assegnano i fondi alle singole istituzioni scolastiche, secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione.

4. All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

Art. 4.

Intervento urgente per la sede dell'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio sul Reno

1. A parziale copertura della spesa per la realizzazione del nuovo compendio destinato in uso all'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio sul Reno, è assegnato alla provincia di Bologna un contributo straordinario di lire 10 miliardi.

2. Per assicurare l'utilizzazione del compendio a decorrere dal prossimo anno scolastico, si applicano le procedure di somma urgenza previste per gli interventi in materia di protezione civile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore».

Art. 5.

Interventi per l'edilizia universitaria

1. Le università e gli istituti di istruzione superiore di grado universitario possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito che verranno

individuati con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331.

2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate indicate al comma 3, o altro tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.

3. Per il calcolo del limite dell'onere complessivo di ammortamento annuo dei mutui che le istituzioni di cui al comma 1 possono contrarre, previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si tiene conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo 7, anche delle entrate derivanti da tasse e soprattasse.

4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti mutui le istituzioni di cui al comma 1 possono utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili, utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette istituzioni per i propri compiti istituzionali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Campania colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, numero 90/00237, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nella regione Campania;

Vista la nota 7 dicembre 1990, n. 16046, con la quale la regione Campania chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Campania, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A0056

DECRETO 3 gennaio 1991.

Modalità per la concessione di mutui finalizzati allo sviluppo del settore zootecnico.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale, allo scopo di consentire lo sviluppo del settore zootecnico, prevede che le cooperative agricole e loro consorzi possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni nonché per operazioni di consolidamento delle passività esistenti relative alle strutture ed agli impianti predetti;

Vista la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante interventi urgenti per la zootecnia;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della citata legge, che demanda ad un comitato appositamente nominato la concessione, tra l'altro, di contributi sui mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1990 di nomina del comitato stesso per il quinquennio 1990-95;

Considerato che alle predette operazioni di cui alla citata legge n. 67/1988 si applica la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, in forza della quale i mutui anzidetti sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti, se richiesto dagli istituti di credito mutuanti, della garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito medesimi;

Considerato, altresì, che in relazione a tali mutui è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne si applica la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come modificato dall'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194;

Considerato, inoltre, che gli interventi previsti dal citato art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compreso il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti, ricadono, ai sensi dell'art. 4 della sopra richiamata legge n. 87 del 1990, nelle competenze dell'istituito comitato per il risanamento e la ristrutturazione del settore zootecnico in base ai criteri ed alle linee generali che saranno stabiliti in sede di programma da approvarsi dal CIPE con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

Ritenuto, che per dare attuazione agli interventi creditizi stabiliti dalle richiamate disposizioni occorre provvedere all'emissione del previsto decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, ai sensi della vigente legislazione in materia, possono concedere alle cooperative agricole e loro consorzi i mutui previsti dall'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 aprile 1990, n. 87, secondo criteri e linee generali che saranno stabiliti in sede di programma da approvarsi dal CIPE con le procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 10%. Essi sono concessi ad ammortamento a dieci anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a un biennio, per il risanamento e la ristrutturazione di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni nonché per il consolidamento delle passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta. I predetti mutui sono concessi al tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei previsti mutui agevolati, il comitato di cui all'art. 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, formula un apposito programma di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPE con le procedure di cui al precedente art. 1. In caso di positivo riscontro il Ministro emette i relativi nulla osta alla concessione del concorso negli interessi.

Art. 4.

Possono beneficiare dei predetti mutui agevolati le cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono le strutture e gli impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni.

Art. 5.

A fronte del finanziamento di cui ai precedenti articoli, gli istituti mutuanti potranno chiedere, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia fidejussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A0057

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1990.

Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1901, n. 45, che ha approvato il Regolamento generale sanitario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1975 concernente l'elenco delle malattie infettive e diffusive che danno origine a misure di sanità pubblica e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Fermo restando l'obbligo per il medico di notificare all'autorità sanitaria competente qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione;

Riconosciuta la necessità di aggiornare e modificare, alla luce delle attuali esigenze di controllo epidemiologico e di integrazione del sistema informativo sanitario nazionale, l'elenco delle malattie infettive e diffusive che danno origine a particolari misure di sanità pubblica;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità di cui all'allegato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

MODALITÀ DI NOTIFICA
DI ALCUNE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente.

Per le seguenti malattie infettive e diffusive la predetta autorità è tenuta a comunicare le informazioni secondo le seguenti modalità.

Classe 1ª: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse:

1) colera;

2) febbre gialla;

3) febbre ricorrente epidemica;

4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola);

5) peste;

6) poliomielite;

7) tifo esantematico;

8) botulismo;

9) difterite;

10) influenza con isolamento virale;

11) rabbia;

12) tetano;

13) trichinosi.

MODALITÀ DI NOTIFICA.

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) segnalazione all'unità sanitaria locale, da parte del medico, per telefono o telegramma entro dodici ore dal sospetto di un caso di malattia;

2) segnalazione immediata dall'unità sanitaria locale alla regione e da questa al Ministero e all'Istituto superiore di sanità, per fonogramma telegramma, o telefax, in cui dovranno essere indicati almeno i seguenti dati: malattia sospettata; nome, cognome, data di nascita, sesso e residenza del paziente; eventuale luogo di ricovero; fondamenti del sospetto diagnostico; nome, cognome e recapito del medico segnalante;

3) segnalazione immediata da unità sanitaria locale a regione e da questa al Ministero e all'Istituto superiore di sanità via telefax o telegramma dei risultati dell'accertamento del caso (sia positivi che negativi);

4) segnalazione immediata del Ministero all'Organizzazione mondiale della sanità dell'accertamento del caso, ove previsto;

5) compilazione del modello 15 per i casi accertati ed invio dello stesso da parte dell'unità sanitaria locale alla regione e al Ministero. Quest'ultimo provvederà alla trasmissione all'ISTAT.

Presso ogni unità sanitaria locale deve essere sempre disponibile, nell'ambito del servizio di igiene pubblica, un medico appositamente incaricato di compilare il modello 15 e che dovrà recarsi, all'occorrenza, nel luogo in cui si trova il paziente per ottenere direttamente, senza intermediari, le notizie richieste nel modulo.

Il modello 15 e le istruzioni relative alla sua compilazione devono essere conformi al modello di seguito riprodotto (mod. 1).

Classe 2ª: Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo:

14) blenorragia;

15) brucellosi;

16) diarree infettive non da salmonelle;

17) epatite virale A;

18) epatite virale B;

19) epatite virale NANB;

20) epatite virale non specificata;

21) febbre tifoide;

22) legionellosi;

23) leishmaniosi cutanea;

24) leishmaniosi viscerale;

25) leptospirosi;

26) listeriosi;

27) meningite ed encefalite acuta virale;

28) meningite meningococcica;

29) morbillo;

30) parotite;

31) pertosse;

32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico;

33) rosolia;

34) salmonellosi non tifoidee;

35) scarlattina;

36) sifilide;

37) tularemia;

38) varicella.

MODALITÀ DI NOTIFICA.

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) segnalazione all'unità sanitaria locale, da parte del medico, per le vie ordinarie entro due giorni dall'osservazione del caso;

2) per i casi rispondenti ai criteri definiti e riportati nelle istruzioni del modello 15, compilazione ed invio dello stesso modello individuale di notifica dall'unità sanitaria locale alla regione e da questa all'ISTAT ed al Ministero per le vie ordinarie.

Alla regione devono essere inviate da parte dell'unità sanitaria locale, oltre i modelli individuali, anche i dati aggregati mensilmente, suddivisi per fasce di età e sesso (modello 16);

3) compilazione ed invio dei riepiloghi mensili suddivisi per provincia, fasce di età, sesso, da regione a Ministero, I.S.S., ISTAT per le vie ordinarie (mod. 16-*bis*).

Il modello 15, le istruzioni per la compilazione e il modello 16-*bis* devono essere conformi ai modelli di seguito riprodotti (mod. 2 e 3)

Classe 3ª: Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni:

39) AIDS;

40) lebbra;

41) malaria;

42) micobatteriosi non tubercolare;

43) tubercolosi.

MODALITÀ DI NOTIFICA.

Sono già previsti flussi informativi particolari e differenziati.

I flussi informativi, ove non sia disposto diversamente da provvedimenti particolari, devono avere in comune una parte della scheda di notifica che verrà inviata all'ISTAT (sezione A), analoga per tutte le malattie notificabili, con i dati anagrafici del soggetto e l'indicazione della malattia. La sezione B dei moduli sarà invece differenziata per raccogliere informazioni epidemiologiche pertinenti.

Per le modalità di notifica dell'AIDS si fa riferimento alle circolari del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987) e 13 febbraio 1988, n. 14, nelle quali vengono riportate indicazioni che limitano il flusso informativo dal medico direttamente alla regione e al Ministero (C.O.A. presso I.S.S.).

Per la tubercolosi e le micobatteriosi non tubercolari il modello 15 deve essere conforme al modello riprodotto di seguito (mod. 4).

Alla regione devono essere inviati, da parte delle unità sanitarie locali, anche i dati aggregati mensilmente suddivisi per fasce di età e sesso.

Un riepilogo mensile per provincia, fascia di età e sesso deve essere inviato dalla regione al Ministero, I.S.S. e ISTAT per le vie ordinarie.

Per la malaria e la lebbra la sezione A del modello 15 e le modalità di notifica devono essere analoghe a quelle indicate per la tubercolosi, mentre per quanto riguarda la scheda epidemiologica si fa riferimento rispettivamente alla circolare del 28 novembre 1989, n. 32, e alla lettera circolare n. 507/G.4/3136 del 13 maggio 1983.

Classe 4ª: Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell'unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici:

44) dermatofitosi (tigna);

45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;

46) pediculosi;

47) scabbia.

MODALITÀ DI NOTIFICA.

Deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) dal medico all'unità sanitaria locale entro ventiquattro ore;

2) dall'unità sanitaria locale alla regione e da questa al Ministero, all'I.S.S., all'ISTAT tramite modello 15.

Il modello 15, i criteri e le istruzioni relative alla sua compilazione devono essere conformi al modello di seguito riprodotto (mod. 5).

Classe 5ª: Malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e non precedentemente menzionato.

MODALITÀ DELLA NOTIFICA.

Le unità sanitarie locali comunicheranno annualmente il riepilogo di tali malattie alla regione e questa al Ministero per le vie ordinarie. Ove tali malattie assumano le caratteristiche di focolaio epidemico, verranno segnalate con le modalità previste per la classe 4ª.

MODALITÀ GENERALI DELLA NOTIFICA.

Si precisa che il medico è tenuto ad effettuare la notifica indicando la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia.

I modelli in allegato devono essere invece compilati esclusivamente dai competenti servizi di igiene pubblica delle diverse unità sanitarie locali, attraverso la effettuazione delle inchieste epidemiologiche previste per legge.

Per ciascuna delle classi prima, seconda e quarta, è stato predisposto uno specifico modello 15; per la classe terza i modelli 15 di segnalazione sono stati modificati in modo pertinente alla documentazione richiesta per ogni singola patologia inclusa; per la classe quinta è stato predisposto un modello 16 riepilogativo.

Per tutti i casi notificati in unità sanitarie locali diverse da quella di residenza del paziente, questa dovrà trasmettere la notifica in tempi brevi all'unità sanitaria locale di residenza del malato, la quale dovrà eseguire le opportune inchieste epidemiologiche ed attuare i provvedimenti necessari.

La compilazione del modello 15 va eseguita anche nei casi venuti a morte prima della notifica.

In ogni regione dovrà essere previsto un modulo di segnalazione da parte del medico che diagnostica il caso, contenente i dati prima precisati di spettanza del medico stesso, rispondente a criteri di uniformità e semplicità, tali da garantire una corretta rilevazione dei dati.

Il sistema informativo per le malattie infettive e diffusive, anche per quelle previste dai regolamenti locali di igiene, deve assicurare un flusso informativo integrato tra i vari servizi responsabili e specificamente interessati. Tale sistema sarà integrato con il sistema informativo nazionale.

Colore rosso - Quattro copie autocopianti
Istruzioni sul retro
Da inviare a Regione - Ministero - ISS

Allegato 1

Ministero della Sanità
Mod. 15 Sanità Pubblica
Classe I

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - Classe I

Regione ____________ Provincia ____________

Comune ____________ USL ____________

Caso di ____________
compilare per esteso il nome della malattia

Barrare la casella corrispondente:

ICD-9	ICD-9	ICD-9	ICD-9
☐ 001 Colera	☐ 045 Poliomielite	☐ 005 Botulismo	☐ 087 Febbre ricorrente epidemica
☐ 060 Febbre gialla	☐ 032 Difterite	☐ 071 Rabbia	☐ 080 Tifo esantematico
☐ 020 Peste	☐ 487 Influenza con isolamento virale	☐ 078 Febbri emorragiche virali	☐ 037 Tetano
☐ 124 Trichinosi			

SEZIONE A

Cognome ____________ Nome ____________

Sesso M F

Codice SSN ____________

Professione ____________ Cittadinanza ____________

Residenza (Se non coincide con il domicilio abituale compilare anche la rigo successiva) ____________ USL ____________

Domicilio abituale ____________

Età compiuta all'inizio della malattia: < 1 anno. Da 00 a 11 mesi ☐☐ ≥ 1 anno. Da 1 a 99 anni ☐☐ > 99 indicare sempre 99

Data inizio primi sintomi: gg mm aa

Comune inizio primi sintomi ____________

Se esistente vaccino nei confronti della malattia indicare:

Ricovero in luogo di cura ☐ Si ☐ No

☐ Non vaccinato ☐ Non noto ☐ Vaccinato

Dose N° ☐ Data ultima dose gg mm aa luogo ____________ tipo di vaccino ____________

SEZIONE B

Permanenza a qualunque titolo in Stati esteri nei 2 mesi precedenti la comparsa dei sintomi

Luogo ____________ dal gg mm aa al gg mm aa

Luogo ____________ dal gg mm aa al gg mm aa

Luogo ____________ dal gg mm aa al gg mm aa

Ricerche diagnostiche eseguite o in corso:

Tipo ricerca ____________ Data esame gg mm aa

Luogo ____________ Risultati ____________

Tipo ricerca ____________ Data esame gg mm aa

Luogo ____________ Risultati ____________

Data di notifica gg mm aa Luogo di compilazione ____________

Sanitario che ha compilato la notifica ____________

Recapito ____________ Tel ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
MODELLO 15 - CLASSE I

Tutti i casi che si verificano sul territorio nazionale devono essere notificati dalla USL per le vie brevi (fonogramma o telegramma) anche al solo sospetto clinico indipendentemente da una conferma diagnostica di laboratorio (con l'eccezione dell'influenza per la quale è richiesto l'isolamento del virus) al Ministero della Sanità, all'Assessorato Regionale alla Sanità e all'Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto previsto dal D.M. 15 dicembre 1990.

Il presente modello deve essere compilato all'accertamento del caso in quadrupla copia di cui la prima va al Ministero, la seconda all'Assessorato Regionale alla Sanità, la terza all'ISS e la quarta rimane alla USL di notifica.

Ulteriori risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere riportati agli enti predetti.

Le modalità di sorveglianza sanitaria intorno al caso (contatti, conviventi, etc.) dovranno essere comunicate in una relazione agli stessi enti predetti.

Il presente modulo e le successive comunicazioni vanno inviate a:

MINISTERO DELLA SANITA' - D.S.G.S.I.P.
Via Sierra Nevada, 60
00144 - Roma
Tel. 06/ 5922100
Telefax 06/ 5922116

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
LAB. EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA
Viale Regina Elena, 299
00161 - Roma
Tel. 06/ 4990 - 273
Telefax 06/ 4456686

Colore giallo - tre copie autocopianti
istruzioni sul retro
Da inviare a Regione - ISTAT

Allegato 2

Ministero della Sanità
Mod.15 -Sanità Pubblica
Classe II

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - Classe II

Regione ________ |_|_| Provincia ________ |_|_|

Comune ________ |_|_|_| USL ________ |_|_|

Caso di ________ CRITERIO [1][2][3][4] 1)
compilare per esteso il nome della malattia

Barrare la casella corrispondente

	ICD-9			ICD-9	
☐	023	Brucellosi	☐	100	Leptospirosi
☐	002.0	Febbre tifoide	☐	047.9	Meningite e encefalite acuta virale
☐	003	Salmonellosi non tifoidee	☐	085.1	Leishmaniosi cutanea
☐	008.0	Diarrea infettiva (non da salmonella)	☐	085.0	Leishmaniosi viscerale
☐	034.1	Scarlattina	☐	070.1	Epatite A
☐	055	Morbillo	☐	070.3	Epatite B
☐	072	Parotite epidemica	☐	070.9	Epatite NANB
☐	033	Pertosse	☐	070.	Epatite virale non spec.
☐	056	Rosolia	☐	482.8	Legionellosi
☐	052	Varicella	☐	082	Rickettsiosi (diverse da Tifo Esantematico)
☐	036	Meningite meningococcica	☐	098	Blenorragia
☐	090	Sifilide	☐	021	Tularemia
☐	027.0	Listeriosi			

SEZIONE A

Cognome ________ Nome ________ Sesso [M] [F]

Codice SSN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Professione ________ Cittadinanza ________

Residenza (Se non coincide con il domicilio abituale compilare anche la riga successiva) ________ USL ________ |_|_|

Domicilio abituale ________

Età compiuta all'inizio della malattia:
< 1 anno. Da 00 a 11 mesi |_|_| ≥ 1 anno. Da 1 a 99 anni |_|_| > 99 indicare sempre 99

Data inizio primi sintomi: |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) Comune inizio primi sintomi ________

Ricovero in luogo di cura ☐ Si ☐ No Se sì, specificare dove ________

Comune presunto del contagio 2) ________

Se esistente vaccino nei confronti della malattia: ☐ Non vaccinato ☐ Non noto ☐ Vaccinato anno |_|_| (aa)

Data di notifica |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) Sanitario che ha compilato la notifica ________

Recapito ________ Tel. ________

1) Riportare i codici dei criteri riscontrati per definire il caso secondo le istruzioni sul retro.
2) Compilare solo per Leishmaniosi e Tularemia.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
MODELLO 15 - CLASSE II

Il modello deve essere compilato in tripla copia di cui la prima va all'ISTAT, la seconda all'Assessorato Regionale alla Sanità e la terza rimane all'USL che notifica. Per i casi notificati in USL diverse da quella di residenza, una fotocopia del modello deve essere inviata per conoscenza alla USL di residenza del paziente.
Le modalità di notifica sono riportate sul D.M. 15 dicembre 1990.
La notifica è obbligatoria quando sussistono almeno tutti i criteri specificati qui di seguito e contrassegnati con la X per ogni malattia:

MALATTIA	CLINICA 1	COLTURA 2	ES. DIRETTO 3	SIEROLOGIA 4	NOTE
Brucellosi	X			X	
Febbre Tifoide	X			X	
Salmonellosi non tifoidee	X	X			
Diarrea infettiva	X	X			Diversa da salmonellosi
Scarlattina	X				
Morbillo	X				
Parotite epidemica	X				
Pertosse	X				
Rosolia	X				
Varicella	X				
Leptospirosi	X			X	
Meningite e encefalite acuta virale	X				Esame liquorale compatibile
Leishmaniosi cutanea	X		X		
Leishmaniosi viscerale	X		X		
Epatite A	X			X	IgM anti HAV
Epatite B	X			X	HBsAg e/o IgM antiHBc
Epatite NANB	X			X	neg. ai precedenti e CMV e EBV
Epatite virale non spec.	X				
Legionellosi	X			X	
Rickettsiosi	X			X	
Meningite meningococcica	X		X		
Sifilide	X			X	
Blenorragia	X		X		
Tularemia	X	X			
Listeriosi	X	X			

Definizione dei criteri di notifica:

1 CLINICA: presenza di segni e sintomi indicativi di malattia acuta.

2 COLTURA: isolamento e crescita dell'agente eziologico in idonee condizioni. La positività colturale è criterio sufficiente per la notifica anche in assenza dell'esame diretto o sierologico.

3 ES. DIRETTO: identificazione dell'agente eziologico e dei suoi antigeni specifici mediante esami batterioscopico, tecniche immunologiche o sonde di acidi nucleici.

4 SIEROLOGIA: evidenziazione di antigeni o anticorpi specifici contro l'agente eziologico a titolo significativo di malattia in atto, su singolo campione, oppure dimostrazione di sieroconversione (incremento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico tra la fase acuta e quella convalescente della malattia).

I casi notificati devono avere almeno i criteri riportati per ogni malattia
Per ogni caso notificato vanno specificati i codici dei criteri riscontrati

Cinque copie autocopianti
Da inviare a Regione - Ministero - ISS - ISTAT

Allegato 3

Ministero della Sanità
Mod. 16 bis modif.

MODULO DI RIEPILOGO MENSILE DELLE NOTIFICHE DI MALATTIE INFETTIVE

Regione .... Mese .... Anno 19 ....

Provincia ....

ICD-9	*Classi di età in anni compiuti* 0-14		15-24		25-64		≥ 65		TOTALE	
	M	F	M	F	M	F	M	F		
023 Brucellosi										
002.0 Febbre tifoide										
003 Salmonellosi non tif.										
008.0 Diarrea infett.										
034.1 Scarlattina										
055 Morbillo										
072 Parotite epidemica										
033 Pertosse										
056 Rosolia										
052 Varicella										
047.9 Menig. e Encef. acuta virale										
070.1 Epatite A										
070.3 Epatite B										
070.9 Epatite NANB										
070 Epatite vir. non sp.										
482.8 Legionellosi										
036 Meningite mening.										
090 Sifilide										
098 Blenorragia										
021 Tularemia										
085.1 Leishmaniosi cut										
085.0 Leishmaniosi v.										
082 Rickettsiosi										
027.0 Listeriosi										

Quattro copie autocopianti

Da inviare a Regione - ISTAT - Ministero o ISS

Allegato 4

Ministero della Sanità
Mod.15 -Sanità Pubblica
Classe III

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - Classe III

☐ TUBERCOLOSI

☐ MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE

Regione ____________ |_|_| Provincia ____________ |_|_|

Comune ____________ |_|_|_| USL ____________ |_|_|

SEZIONE A

Cognome ____________ Nome ____________ Sesso [M] [F]

Codice SSN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Professione ____________ Cittadinanza ____________

Residenza (Se non coincide con il domicilio abituale compilare anche la riga successiva) ____________ USL ____________ |_|_|

Domicilio abituale ____________

Età compiuta all'inizio della malattia:
< 1 anno. Da 00 a 11 mesi |_|_| ≥ 1 anno. Da 1 a 99 anni |_|_| > 99 indicare sempre 99

Data inizio primi sintomi del presente episodio: |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) Comune inizio primi sintomi del presente episodio: ____________

Ricovero in luogo di cura ☐ Si ☐ No Se si, specificare dove ____________

Se TBC, il soggetto era stato vaccinato: ☐ Si anno |_|_| (aa) ☐ No ☐ Non noto

SEZIONE B

Agente eziologico: ____________

DIAGNOSI BASATA SU:

Clinica

Esame diretto	☐ Positivo	☐ Negativo	☐ Non effettuato
Esame colturale	☐ Positivo	☐ Negativo	☐ Non effettuato
Intradermoreazione	☐ Positivo	☐ Negativo	☐ Non effettuato
Esame radiografico	☐ Positivo	☐ Negativo	☐ Non effettuato

Altro, spec. ____________

SEDE ANATOMICA:

☐ Polmonare

☐ Extrapolmonare, spec. ____________

Data di notifica |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) Sanitario che ha compilato la notifica ____________

Recapito ____________ Tel. ____________

Colore bianco - cinque copie autocopianti
Istruzioni sul retro
Da inviare a Regione - ISTAT - Ministero - ISS

Allegato 5

Ministero della Sanità
Mod.15 - Sanità Pubblica
Classe IV

SCHEDA DI NOTIFICA DI FOCOLAIO EPIDEMICO - Classe IV

Regione ______________________ |_|_| Provincia ______________________ |_|_|

Comune ______________________ |_|_|_| USL ______________________ |_|_|

Focolaio epidemico di ______________________
compilare per esteso il nome della malattia

Barrare la casella corrispondente

ICD-9

- ☐ 132.0 Pediculosi
- ☐ 133.0 Scabbia
- ☐ 110 Dermatofitosi (Tigna)
- ☐ 005 Infezioni, tossinfezioni, infestazioni di origine alimentare

SEZIONE A

Comunità coinvolta:

- ☐ Famiglia
- ☐ Scuola
- ☐ Caserma
- ☐ altro spec. ....

N° totale persone a rischio (1) |_|_|_|

Indirizzo della comunità ______________________

Agente eziologico ______________________ ☐ Identificato ☐ Sospetto

Veicolo ______________________ ☐ Identificato ☐ Sospetto

Data inizio epidemia (2) |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) se l'epidemia si è esaurita, indicare la durata (3) |_|_|_| giorni

N° di casi (4) |_|_|_|

Presunto luogo di origine dell'epidemia: ______________________
Se in Italia indicare USL o Regione; se all'estero indicare Stato

Data di notifica |_|_| |_|_| |_|_| (gg mm aa) Sanitario che ha compilato la notifica ______________________

Recapito ______________________ Tel. ______________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO 15 - CLASSE IV

Le modalità di notifica sono riportate sul D.M. 15 dicembre 1990

Si definisce "focolaio epidemico" il verificarsi di due o più casi della stessa malattia in un gruppo di persone appartenenti ad una stessa comunità (famiglia, scuola, caserma, istituti di ricovero, ecc.) o comunqueesposti ad una comune fonte di infezione.

1) Compilare con il numero complessivo delle persone presenti nella comunità coinvolta, (famiglia, scuola, caserma, istituti di ricovero, ecc.), o verosimilmente esposte al contagio.

2) Data inizio sintomi del primo caso osservato.

3) Distanza in giorni tra l'inizio dei sintomi del primo caso e l'inizio dell'ultimo caso.

4) Numero complessivo di casi della stessa malattia riconducibili alla medesima fonte di infezione.

91A0055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.R.T. - Cooperativa romagnola tubisti a r.l.», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 marzo 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.R.T. - Cooperativa romagnola tubisti a r.l.», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.R.T. - Cooperativa romagnola tubisti a r.l.», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio dott. Gafà Raffaele in data 13 gennaio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alaimo Alfonso, via Baretti, 28, Rimini, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0058

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Venere a r.l.», in Pescina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 giugno 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Venere a r.l.», con sede in Pescina (L'Aquila), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Venere a r.l.», con sede in Pescina (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Stornelli Giovanni in data 26 agosto 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Trizio Alberto, con studio in via Renzo Sciore, 3, Sulmona (L'Aquila), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0059

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pasta Falasconi - Soc. coop.va a r.l.», in Fermignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 24 aprile 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Pasta Falasconi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Fermignano (Pesaro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Pasta Falasconi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Fermignano (Pesaro), costituita per rogito notaio dott. Gattini Alberto in data 29 dicembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Frontini Fiorenzo, residente in via delle Grazie n. 22, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0060

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Allevatori suinicoli Co.Al.S. - Soc. coop. a r.l.», in Ravenna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 1° giugno 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Allevatori suinicoli Co.Al.S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Allevatori suinicoli Co.Al.S. - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio A. Scarano in data 20 marzo 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Boicelli rag. Giovanni, via umago, 23, Ravenna;
Belvederi avv. Luigi, via Palestro, 71, Ferrara;
Alaimo dott. Alfonso Alaimo, via Borretti, 28, Rimini,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0061

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sviluppo - Società cooperativa a r.l.», in Cervinara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 settembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Sviluppo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cervinara (Avellino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Sviluppo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito notaio dott. Stefano Cimmino in data 5 marzo 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Carmine Martone, nato a Cervinara (Avellino) il 28 giugno 1950 ed ivi residente in via Roma, 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0062

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio per la valorizzazione del pomodoro da industria», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 13 gennaio 1988 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio per la valorizzazione del pomodoro da industria», con sede in Salerno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio per la valorizzazione del pomodoro da industria», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Cunzolo in data 30 aprile 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Landi, nato a Baronissi il 2 ottobre 1959, residente in Penta di Fisciano, via G. Amendola, 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0063

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di lavoro a r.l. fra terrazzieri edili ed affini», in Calcinaia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 24 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di lavoro a r.l. fra terrazzieri edili ed affini», con sede in Calcinaia (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa di lavoro a r.l. fra terrazzieri edili ed affini», con sede in Calcinaia (Pisa), costituita per rogito notaio avv. Giulio Cristiani in data 18 novembre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Paoletti, nata ad Enna il 19 dicembre 1945, residente a Pisa, via S. Andrea n. 50, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0064

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve.», in Noventa Padovana, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 marzo 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve.», con sede in Noventa Padovana (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve.», con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Luigi Pietrogrande in data 18 dicembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Varini dott. Alberto, con studio in via Carlo Cattaneo, 15, Verona;

Merlin avv. Franco, con studio in Galleria Scrovegna, 7, Padova;

Pirillo avv. Giantullio, con studio in via Altinate, 97, Padova,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0065

DECRETO 15 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa zootecnica Centro Italia - Ci.C.Zoo - Società cooperativa a r.l.», in Perugia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 16 ottobre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa zootecnica Centro Italia - Ci.C.Zoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, frazione S. Martino in Campo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa zootecnica Centro Italia - Ci.C.Zoo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Perugia, frazione S. Martino in Campo, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ventura in data 27 agosto 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Maggesi rag. Corrado, via Solitaria, 1, Perugia;
Martinelli dott. Francesco, viale Carso, 23, Roma;
Giovanardi dott. Giovanni, viale Isonzo, 18, Reggio Emilia,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

91A0066

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, in particolare gli articoli 1, quarto comma, e 2;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 maggio 1989, n. 111, concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990 con l'istituzione della facoltà di medicina veterinaria presso l'Università degli studi di Camerino;

Viste le deliberazioni adottate dalle competenti autorità accademiche dell'Università degli studi di Camerino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica di cui alle premesse e successivamente modificato, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 1, laddove sono indicate le facoltà costituenti l'Università, viene aggiunta la facoltà di medicina veterinaria.

Dopo l'art. 47 relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, vengono inseriti il «titolo V» (facoltà di medicina veterinaria) ed i seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli:

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 48. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce le seguenti lauree:

in medicina veterinaria;
in scienze della produzione animale.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 49. — La durata del corso degli studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comprende un ciclo di studi universitari di almeno 4.500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Sono insegnamenti comuni del biennio propedeutico:

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Sono insegnamenti comuni del triennio professionale:

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Sono insegnamenti degli orientamenti:

A) *Orientamento clinico:*

andrologia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biomeccanica applicata;

chemioterapia veterinaria;

clinica traumatologica veterinaria;

diagnostica di laboratorio;

ematologia clinica comparata;

endocrinologia degli animali domestici;

etologia e protezione animale;

immunologia clinica veterinaria;

istopatologia;

medicina operatoria veterinaria;

micologia clinica veterinaria;

oftalmologia comparata;

oncologia veterinaria;

ortopedia veterinaria;

ostetricia veterinaria;

patologia avicunicola;

patologia bovina;

patologia degli animali da compagnia;

patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia.ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria;

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) *Orientamento ispettivo:*

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) *Orientamento infettivistico:*

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) *Orientamento zootecnico:*

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;

endocrinologia degli animali domestici;

elicicoltura;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia e protezione animale;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;

foraggicoltura e conservazione dei foraggi;

idrobiologia e piscicoltura;

igiene zootecnica;

igiene degli alimenti e delle produzioni animali;

igiene ed edilizia zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata alle produzioni animali e statistica;

legislazione zootecnica e mangimistica;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

produzione ed igiene del latte;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle carni;

tecnologia dei prodotti lattiero-caseari;

tossicologia applicata alle produzioni animali;

valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;

zoocolture;

zootecnica tropicale e sub-tropicale.

E) *Orientamento biopatologico generale e sperimentale:*

acquacoltura;

anatomia aviare;

anatomia comparata;

biochimica applicata;

biochimica comparata;

biochimica zootecnica;

biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;

biologia molecolare;

biologia vegetale applicata;

chimica degli alimenti di origine animale;

chimica delle acque;

chimica e biochimica clinica veterinaria;

chimica fisiologica;

citologia;

diagnostica di laboratorio;

ecologia;

ematologia comparata;

embriologia sperimentale;

endocrinologia degli animali domestici;

enzimologia;

etologia veterinaria;

fisioclimatologia;

fisiologia comparata;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiopatologia comparata degli animali domestici;

genetica;

inquinamento ambientale;

istituzioni di matematica;

istochimica;

istopatologia;

metabolismo energetico;

metodologie strumentali chimiche e biochimiche;

morfologia delle specie ittiche;

neuroanatomia veterinaria;

neurofisiologia veterinaria;

oncologia veterinaria;

patologia degli animali da laboratorio;

sviluppo e senescenza degli animali domestici;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;

tecnologie chimiche e biochimiche;

teratologia veterinaria;

tossicologia sperimentale veterinaria;

tossicologia veterinaria.

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale.

Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento concordato con un docente della facoltà.

Il tirocinio pratico semestrale, indispensabile per accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, viene effettuato dopo il conseguimento della laurea e si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico, secondo il calendario e le modalità indicate dalla facoltà.

La facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

La facoltà può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

Art. 50. — La durata del corso di studi in scienze della produzione animale è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

In corso di laurea si articola in insegnamenti obbligatori fondamentali ed in insegnamenti complementari raggruppati in «orientamenti» stabiliti nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati.

Gli insegnamenti obbligatori fondamentali sono i seguenti;

1) agronomia generale e coltivazioni;

2) anatomia degli animali domestici;

3) avicoltura;

4) biochimica;

5) biomatematica;

6) botanica;

7) chimica;

8) coltivazione e conservazione dei foraggi;

9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;

10) economia e politica agraria;

10,5) elementi di fisica (semestrale);

11,5) estimo ed amministrazione delle imprese agro-zootecniche;

12,5) fisiologia degli animali domestici;

13,5) fisiologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

14,5) genetica;

15,5) igiene veterinaria;

16,5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

17,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;

18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (semestrale);

19) microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

21) nutrizione ed alimentazione animale;

22) patologia generale comparata;

22,5) valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica (semestrale);

23,5) zooeconomia;

24) zoologia (semestrale);

25) zootecnica speciale I;

26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopra indicate possono essere sostituite dalla facoltà in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati ed afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Agli effetti degli esami di profitto sono da considerarsi materie propedeutiche:

A) Zoologia nei confronti dell'anatomia degli animali domestici e questa, a sua volta, della fisiologia degli animali domestici.

B) Chimica ed elementi di fisica nei confronti della biochimica che, a sua volta, è propedeutica alla fisiologia degli animali domestici ed alla genetica.

C) Biomatematica nei confronti di genetica e di istituzioni di economia e di statistica agraria e questa, a sua volta, di economia e politica agraria.

D) Botanica e biochimica nei confronti dell'agronomia generale e coltivazioni.

E) Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali nei confronti della patologia generale comparata e quest'ultima, a sua volta, nei confronti dell'igiene veterinaria e della nutrizione ed alimentazione animale e della fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale.

F) Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica nei confronti di nutrizione ed alimentazione animale e del miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica, a loro volta, propedeutici nei confronti di avicoltura e zootecnica speciale I e II.

G) Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica nei confronti della coltivazione e conservazione dei foraggi e delle costruzioni zootecniche ed elementi di topografia.

H) Igiene veterinaria e zootecnica speciale I e II nei confronti delle industrie alimentari dei prodotti di origine animale.

Il completamento della carriera didattica dello studente è legato alla scelta di un «orientamento» fra quelli predisposti annualmente dalla facoltà e definito da un gruppo di discipline complementari il cui numero concorra al raggiungimento di complessive trentuno annualità.

La facoltà nel predisporre gli orientamenti motiverà, di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto della sua iscrizione al terzo anno.

È ammesso il cambiamento dell'orientamento con vincolo di sostenere gli esami nelle materie complementari attinenti il nuovo orientamento scelto; il passaggio al nuovo orientamento sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di corso di laurea.

Gli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono i seguenti:

1) acquacoltura;

2) agronomia montana;

3) agronomia tropicale e sub-tropicale;

4) allevamento degli animali da affezione;

5) allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

6) allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

7) allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri);

8) allevamenti ovi-caprini;

9) alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna);

10) analisi dei sistemi agro-zootecnici;

11) anatomia e fisiologia delle specie ittiche;

12) apicoltura;

13) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale;

14) aridocoltura;

15) biochimica applicata;

16) biofisica;

17) biologia generale;

18) biologia molecolare;

19) biometria zootecnica;

20) biotecnologie agrozootecniche;

21) botanica sistematica;

22) chimica analitica e strumentale;

23) chimica generale ed inorganica;

24) chimica lattiero-casearia;

25) chimica organica;

26) citogenetica zootecnica;

27) coltivazioni arboree;

28) commercio internazionale dei prodotti agricoli;

29) coniglicoltura;

30) controllo sanitario dei prodotti animali;

31) cooperazione e associazionismo in agricoltura;

32) dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali;

33) diritto agro-zootecnico;

34) ecologia zootecnica;

35) economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura;

36) economia del mercato dei prodotti zootecnici;

37) economia della produzione ittica;

38) edilizia zootecnica;

39) elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria;

40) elementi di patologia aviare;

41) elementi di patologia bovina;

42) elementi di patologia ovi-caprina;

43) elementi di patologia suina;

44) endocrinologia degli animali;

45) entomologia e aracnologia veterinaria;

46) ergotecnica ed infortunistica;

47) etnografia e demografia zootecnica;

48) etologia zootecnica;

49) farmacologia e tossicologia veterinaria;

50) foraggicoltura intensiva;

51) foraggicoltura mediterranea;

52) fisioclimatologia zootecnica;

53) fisiopatologia degli animali domestici;

54) fisiopatologia delle nutrizione animale;

55) genetica quantitativa;

56) idrologia ai fini ittici;

57) idronomia ittica;

58) igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

59) igiene delle carni e dei prodotti derivati;

60) igiene e controllo dei prodotti della pesca;

61) igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

62) igiene zootecnica;

63) immunologia;

64) immunogenetica zootecnica;

65) impiantistica ittica;

66) informatica applicata ai sistemi zootecnici;

67) istituzioni di entomologia agraria;

68) istituzioni di patologia vegetale;

69) itticoltura intensiva;

70) legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica;

71) lingua francese;

72) lingua inglese;

73) lingua russa;

74) lingua spagnola;

75) lingua tedesca;

76) lotta alle malerbe;

77) malattie parassitarie;

78) meccanica agraria;

79) metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;

80) metodologia statistica e sperimentale;

81) microbiologia degli alimenti di origine animale;

82) microbiologia dell'apparato digerente degli animali;

83) microbiologia delle acque;

84) microbiologia lattiero-casearia;

85) microbiologia veterinaria;

86) molluschicoltura e crostaceicoltura;

87) organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;

88) organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche;

89) parassitologia veterinaria;

90) pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali;

91) politica agraria della Comunità economica europea;

92) produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti;

93) progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale;

94) residui ed additivi alimentari;

95) ricerche di mercato in agricoltura;

96) storia dell'agricoltura e delle produzioni animali;

97) struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici;

98) tecnica agronomica dell'irrigazione;

99) tecnica della conservazione dei foraggi;

100) tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura;

101) tecnica mangimistica;

102) tecniche della conservazione dei prodotti animali;

103) tecnologia dei prodotti agricoli;

104) tecnologia dei prodotti avicoli;

105) tecnologia dei prodotti ittici;

106) tecnologia dei sottoprodotti di origine animale;

107) tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali;

108) tecnologia delle carni e dei prodotti derivati;

109) tecnologia delle produzioni bovine;

110) tecnologia delle produzioni equine;

111) tecnologia delle produzioni suine;

112) tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici;

113) tecnologia lattiero-casearia;

114) tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi);

115) tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici;

116) tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico;

117) tecnopatie degli allevamenti intensivi;

118) tossicologia alimentare;

119) trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;

120) vallicoltura;

121) valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti;

122) zooinformatica gestionale;

123) zootecnica montana;

124) zootecnica tropicale e sub-tropicale.

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI.

Area n. 1 - DISCIPLINE PROPEDEUTICHE:

biochimica;
biofisica;
biologia generale;
biologia molecolare;
biomatematica;
botanica;
botanica sistematica;
chimica;
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
elementi di fisica;
genetica;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua russa;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
metodologia statistica e sperimentale;
zoologia.

Area n. 2 - AGRONOMIA:

agronomia generale e coltivazioni;
agronomia montana;
agronomia tropicale e sub-tropicale;
alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna);
aridocoltura;

coltivazione e conservazione dei foraggi;
coltivazioni arboree;
foraggicoltura intensiva;
foraggicoltura mediterranea;
istituzioni di entomologia agraria;
istituzioni di patologia vegetale;
lotta alle malerbe;
pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali;
produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti;
tecnica agronomica dell'irrigazione;
tecnica della conservazione dei foraggi.

Area n. 3 - BIOTECNOLOGIA:

biotecnologie agrozootecniche;
chimica analitica e strumentale;
chimica lattiero-casearia;
industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
microbiologia delle acque;
microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;
microbiologia lattiero-casearia;
residui ed additivi alimentari;
tecniche della conservazione dei prodotti animali;
tecnologia dei prodotti agricoli;
tecnologia dei prodotti avicoli;
tecnologia dei prodotti ittici;
tecnologia dei sottoprodotti di origine animale;
tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali;
tecnologia lattiero-casearia;
tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi);
tecnologie delle carni e dei prodotti derivati;
trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque.

Area n. 4 - ECONOMICA:

analisi dei sistemi agro-zootecnici;
commercio internazionale dei prodotti agricoli;
cooperazione ed associazionismo in agricoltura;
diritto agro-zootecnico;
economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura;
economia del mercato dei prodotti zootecnici;
economia della produzione ittica;
economia e politica agraria;
estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche;
istituzioni di economia e di statistica agraria;
legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica;
metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;
organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche;
organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;
politica agraria della Comunità economica europea;
ricerche di mercato in agricoltura;
storia dell'agricoltura e delle produzioni animali;
zooeconomia;
zooinformatica gestionale.

Area n. 5 - IGIENISTICA:

dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali;
elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria;
elementi di patologia aviare;
elementi di patologia bovina;
elementi di patologia ovi-caprina;
elementi di patologia suina;
entomologia e aracnologia veterinaria;
farmacologia e tossicologia veterinaria;
fisiopatologia degli animali domestici;
fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
igiene delle carni e dei prodotti derivati;
igiene e controllo dei prodotti della pesca;
igiene e profilassi degli allevamenti ittici;
igiene veterinaria;
immunologia;
malattie parassitarie;
microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
microbiologia delle acque;
microbiologia veterinaria;
parassitologia veterinaria;
patologia generale comparata;
tecnopatie degli allevamenti intensivi;
tossicologia alimentare.

Area n. 6 - INGEGNERISTICA:

costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;
edilizia zootecnica;
ergotecnica ed infortunistica;
impiantistica ittica;
meccanica agraria;
meccanizzazione ed impiantistica zootecnica;

progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale;

struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici;

tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura;

tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici;

tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici;

tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico.

Area n. 7 - ZOOTECNICA E ZOONOMICA:

acquacoltura;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri);

allevamenti ovi-caprini;

anatomia degli animali domestici;

anatomia e fisiologia delle specie ittiche;

apicoltura;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biometria zootecnica;

citogenetica zootecnica;

coniglicoltura;

ecologia zootecnica;

endocrinologia degli animali;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia zootecnica;

fisiologia degli animali domestici;

fisiopatologia della nutrizione animale;

genetica quantitativa;

idrologia a fini ittici;

igiene zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

idronomia ittica;

informatica applicata ai sistemi zootecnici;

itticoltura intensiva;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

molluschicoltura e crostaceicoltura;

nutrizione ed alimentazione animale;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle produzioni bovine;

tecnologia delle produzioni equine;

tecnologia delle produzioni suine;

vallicoltura;

valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti;

zootecnica montana;

zootecnica speciale I;

zootecnica speciale II;

zootecnica tropicale e sub-tropicale.

Gli insegnamenti oltre alle lezioni comprendono esercitazioni e, per le discipline professionali, possono essere integrate da visite di istruzione e tirocini.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno insegnamenti annuali o equivalenti (due insegnamenti semestrali equivalgono ad uno annuale), aver elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originale su argomento pertinente ad uno degli insegnamenti seguiti ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Prima della presentazione della tesi di laurea lo studente sarà sottoposto all'accertamento di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dal consiglio della facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da tenersi con docenti dell'area disciplinare alla quale la tesi stessa è attinente.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di «dottore in scienze della produzione animale».

Per gli studenti che provengono da altre facoltà e corsi di laurea, il consiglio di corso di laurea stabilisce caso per caso, l'anno di corso cui gli stessi possono essere ammessi, con la eventuale convalida di frequenza e di esami, dopo aver valutato l'equipollenza e l'affinità dei rispettivi corsi con quelli previsti dallo Statuto della facoltà.

Il presente decreto è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 4 ottobre 1990

Il rettore: GIANNELLA

91A0047

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA DI POTENZA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con regio decreto 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di lettere e filosofia del 28 marzo 1990; del senato accademico del 28 marzo 1990; del consiglio di amministrazione del 29 marzo 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati del Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale con prot. n. 2085 del 6 luglio 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni di adeguamento alle osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del consiglio di facoltà del 24 ottobre 1990, del senato accademico del 24 ottobre 1990 e del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 37 - 44 relativi all'ordinamento didattico della facoltà di lettere e filosofia sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli progressivamente numerati da 37 a 41 con conseguente rinumerazione dei vigenti articoli successivi.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 37. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lingue e letterature straniere (europee);

b) la laurea in lettere indirizzo classico.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)

Art. 38. — La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 39. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi, e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua.

Le prove scritte saranno progressive e propedeutiche alle prove orali.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di letteratura italiana (cui è propedeutica una prova scritta);

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi:

filologico-letterario;
linguistico-glottodidattico;
storico-culturale,

ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistiche).

Art. 40. — La condizione per l'ammissione dello studente ai corsi del secondo biennio è costituita dall'aver superato almeno le due annualità della lingua quadriennale e una annualità della lingua triennale.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami relativi ai corsi previsti dal piano di studi, per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea, redatta in lingua italiana, verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

La discussione della tesi avverrà almeno in parte nella lingua prescelta come quadriennale dallo studente.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 41 *(Aree didattiche)*. — Le aree didattiche relative al corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) sono le seguenti:

1) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;

storia della lingua inglese;

letteratura anglo-americana;

filologia afferente;

letterature dei Paesi di lingua inglese;

2) Francesistica:

lingua e letteratura francese;

filologia afferente;

storia della lingua francese;

letterature dei Paesi francofoni;

letteratura francese moderna e contemporanea;

storia della civiltà francese.

3) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;

filologia afferente;

storia della Germania;

storia della lingua tedesca.

4) Ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;

letterature ispano-americane;

filologia afferente;

storia della lingua spagnola.

5) Romenistica:

lingua e letteratura romena;

filologia afferente;

storia della lingua romena.

6) Russistica:

lingua e letteratura russa;

filologia afferente.

7) Albanistica:

lingua e letteratura albanese;

filologia afferente.

8) Lusitanistica:

lingua e letteratura portoghese;

letteratura brasiliana;

filologia afferente.

9) Italianistica:

letteratura italiana;

storia della lingua italiana;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

filologia italiana;

sociologia della letteratura.

10) Scienze storico-culturali:
antropologia culturale;
storia del cristianesimo;
etnomusicologia;
storia delle tradizioni popolari;
etnologia;
storia delle dottrine morali;
storia delle religioni.

11) Scienze della letteratura:
storia della critica letteraria;
letterature comparate;
teoria della letteratura.

12) Scienze geografiche:
geografia;
geografia umana;
storia delle esplorazioni;
geografia economica.

13) Lingue e culture classiche:
letteratura latina;
lingua e letteratura latina medioevale;
filologia classica;
filologia bizantina;
letteratura greca;
indologia;
storia comparata delle lingue classiche.

14) Scienze glotto-didattiche:
linguistica generale;
glottologia;
didattica generale delle lingue straniere moderne;
fonetica sperimentale.

15) Scienze del linguaggio:
glottologia;
linguistica generale;
dialettologia;
fonetica sperimentale;
sociolinguistica;
logica.

16) Scienze dell'educazione:
pedagogia;
docimologia.

17) Scienze della comunicazione:
semiologia;
filosofia del linguaggio;
sociolinguistica;
semiologia della musica;
sociologia della conoscenza;
biblioteconomia.

18) Scienze dell'arte della musica e dello spettacolo:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte moderna;
storia della musica;
semiologia della musica;
storia del cinema;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte contemporanea;
storia della critica d'arte.

19) Scienze filologiche:
filologia romanza;
filologia germanica;
filologia bizantina;
filologia classica;
filologia ibero-romanza;
filologia dantesca;
filologia semitica;
filologia medioevale e umanistica;
filologia inglese;
filologia francese;
filologia slava;
filologia italiana;
filologia balcanica;
filologia baltica;
filologia biblica.

20) Scienze filosofiche:
storia della filosofia;
filosofia morale;
estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della storia;
logica.

21) Scienze storiche:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia della Germania;
bibliografia e biblioteconomia;
bibliografia;
paleografia e diplomatica;
storia della storiografia;
storia del pensiero scientifico;
storia della Chiesa;
storia bizantina;
storia della Chiesa e dei movimenti ereticali;
storia economica;
storia del mezzogiorno;
storia della regione;
demografia storica;
storia sociale;
storia delle biblioteche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 31 ottobre 1990

Il rettore: FONSECA

91A0048

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 410 a 413, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 409 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola sopraindicata.

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 410. — È istituita presso l'Università degli studi di Bologna la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 411. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medievale.

archeologia orientale.

L'indirizzo orientale si articola su cinque *curricula* caratterizzati da trentanove insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti:

a) Egitto;

b) Vicino Oriente antico;

c) India, Iran e Asia centrale;

d) Estremo Oriente;

e) Islam.

Art. 412. — La scuola ha durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 413. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, di chimica industriale, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di giurisprudenza, l'istituto di archeologia, l'istituto di antichità ravennati e bizantine, il dipartimento di storia antica, l'istituto di glottologia, l'istituto di metallurgia, l'istituto di antropologia, l'istituto giuridico dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 414. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 415. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia; in materie letterarie; in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 416. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) archeologia subacquea;

2) archeometria;

3) bioarcheologia;

4) disegno e rilievo;

5) elementi di informatica;

6) esegesi delle fonti letterarie;

7) metodologia e tecnica dello scavo;

8) metrologia antica;

9) museologia e museografia;

10) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

11) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;

12) teorie e tecniche del restauro;

13) topografia antica.

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica:*

1) archeologia e antichità celtiche;

2) archeologia e antichità egee;

3) archeologia e antichità sarde;

4) archeologia preistorica;

5) paletnologia;

6) paleontologia del quaternario;

7) paleontologia umana;

8) preistoria e protostoria dell'Africa;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea;

11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente.

C) *Area dell'archeologia classica:*

1) archeologia dell'Italia preromana;

2) archeologia delle province romane;

3) archeologia e antichità teatrali;

4) archeologia e storia dell'arte greca;

5) archeologia e storia dell'arte romana;

6) archeologia e storia dell'arte tardo antica;

7) archeologia fenicia e punica;

8) epigrafia e antichità greche e romane;

9) etruscologia;

10) numismatica greca e romana;

11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

D) *Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:*

1) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

2) archeologia e storia dell'arte islamica;

3) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;

4) archeologia e storia dell'arte medievale;

5) archeologia tardo antica e altomedievale;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia della città e del territorio.

E) *Area dell'archeologia orientale:*

A) Curriculum egittologico-africanistico:

1) antichità copte;
2) antichità nubiane;
3) archeologia ed antichità etiopiche;
4) archeologia egiziana;
** 5) archeologia e storia dell'arte greca;
6) egittologia;
7) papirologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa.

B) Curriculum vicino-orientale:

1) archeologia del vicino oriente;
2) archeologia fenicio-punica;
* 3) archeologia partico-sasanide;
* 4) archeologia e storia dell'arte iranica;
5) assiriologia;
6) ittiologia;
* 7) protostoria euroasiatica.

C) Curriculum indo-iranico:

* 1) archeologia partico-sasanide;
* 2) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
* 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
4) archeologia e storia dell'arte dell'India;
** 5) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
* 6) archeologia e storia dell'arte iranica;
7) epigrafia indiana;
8) epigrafia iranica;
9) numismatica indo-iranica;
* 10) protostoria euroasiatica.

D) Curriculum estremo-orientale:

1) archeologia e storia dell'arte cinese;
2) archeologia e storia dell'arte coreana;
* 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
* 4) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sudorientale;
5) archeologia e storia dell'arte giapponese;
6) numismatica estremo-orientale;
* 7) protostoria euroasiatica.

---

* Comune ad altro/i *curriculum/a*.
** Comune ad altro indirizzo.

E) Curriculum islamico:

** 1) archeologia medievale;
* 2) archeologia partico-sasanide;
3) archeologia e storia dell'arte musulmana;
4) epigrafia islamica;
5) numismatica islamica;
6) storia dell'arte bizantina;
7) storia dell'arte copta.

F) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 417. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

---

* Comune ad altro/i *curriculum/a*.
** Comune ad altro indirizzo.

Art. 418. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso la soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 419. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 420. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 421. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal Direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 ottobre 1990

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A0049

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 188 dello statuto (edizione 1988) relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 2.

L'art. 209 relativo alla scuola diretta a fini speciali Centro di educazione professionale per assistenti sociali (C.E.P.A.S.) è sostituito dal seguente nuovo articolo.

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 209. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

1. La scuola ha per fine la formazione degli assistenti sociali, idonei a operare in favore di persone singole, di gruppi di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno e l'organizzazione e lo sviluppo di studi e ricerche nel campo dei servizi sociali. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale, che ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, costituisce titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

2. La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il corso consiste in lezioni teoriche relative a insegnamenti professionali e di base, integrate da esercitazioni e seminari interdisciplinari e in tirocini professionali. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quaranta per ciascun anno di corso, per un totale di centoventi studenti.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di scienze politiche, di economia e commercio e di medicina e chirurgia.

4. Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle suddette scuole si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

5. Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite nei tre anni di corso:

1º Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

2° *Anno:*

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale.

3° *Anno:*

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutate.

6. Le discipline opzionali caratterizzano il *curriculum* formativo delle studente, che ne dovrà scegliere almeno tre, sostenendo i relativi esami. Il Consiglio della scuola, in relazione ai *curricula* formativi che intende differenziare, dovrà attivare almeno quattro discipline.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

antropologia culturale;

diritto penale;

diritto penitenziario;

economia politica;

igiene mentale e psichiatria;

psicologia dei gruppi e delle istituzioni;

psicologia sociale;

sociologia della famiglia;

statistica sociale;

storia delle istituzioni politiche.

Gli studenti hanno la possibilità e non l'obbligo di frequentare un corso di inglese senza esserne tenuti a sostenerne l'esame.

7. Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

8. Il tirocinio pratico si svolge di norma nei servizi sociali sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi, e per un minimo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti eventualmente convenzionati.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie e per almeno due terzi dell'orario previsto.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

9. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una Commissione, costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno 6 mesi prima della data di esame.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il rettore: TECCE

91A0068

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 17 dicembre 1990, n. 36.

Decreto ministeriale 15 dicembre 1990 concernente: «Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive».

Agli assessori alla sanità delle regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo delle regioni

All'Istituto superiore di sanità

All'Istituto centrale di statistica

La conoscenza della realtà epidemiologica, anche attraverso l'informazione statistica, costituisce la base dell'intervento di sanità pubblica; da ciò deriva l'obbligo di rendere noto all'autorità sanitaria il manifestarsi di casi di malattie infettive e diffusive, pericolose per la salute pubblica, di cui agli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie.

Tale obbligo è rivolto al medico nell'esercizio delle sue funzioni, sia come libero professionista che come medico dipendente. Il medico è tenuto ad effettuare la notifica indicando solo la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia, utilizzando i mezzi (inclusa la trasmissione telefonica) che localmente verranno ritenuti più opportuni anche ai fini della tempestività della ricezione.

I competenti servizi di igiene pubblica devono attuare un sistema di raccolta delle informazioni finalizzato alla realizzazione di tempestive misure di profilassi.

Sulle basi di questo è necessario far proseguire le informazioni a livello regionale e centrale secondo tempi, vie di trasmissione e modalità diverse in rapporto al diverso tipo e livello di provvedimenti sanitari da attuare.

Qundi, fermo restando l'obbligo per il medico di notificare ogni caso di malattia infettiva o diffusiva alla propria USL, la stessa USL deve effettuare un diverso trattamento delle notifiche ricevute attraverso la loro conservazione nei propri archivi anche automatizzati, la compilazione dei modelli 15 di notifica dei casi singoli e dei focolai epidemici e la compilazione dei modelli 16 di aggregazione dei dati.

Da ciò scaturirà la trasmissione dei modelli alle autorità sanitarie regionali e nazionali oltre che il ritorno di informazione ai medici.

È stato pertanto modificato il decreto ministeriale 5 luglio 1975 secondo criteri di adeguamento del sistema di acquisizione delle informazioni alle successive modalità operative che ne consenta altresì l'integrazione del Sistema informativo sanitario nazionale.

Sono state individuate cinque classi di condizioni morbose aggregate sulla base della rilevanza per gravità (in termini di letalità e costo sociale ed economico) elevata frequenza o attesa estrema rarità, possibilità di intervento con azioni di profilassi e/o terapia e/o educazione sanitaria, interesse sul piano nazionale ed internazionale.

Per ciascuna classe sono previste diverse modalità di rilevazione da parte delle unità sanitarie locali, utili sia ai fini di ricaduta operativa che di ritorno dell'informazione, modulate in relazione alla tempestiva adozione delle misure igienico-sanitarie.

Per ogni classe inoltre è stato individuato un diverso modulo di segnalazione del singolo caso, modello 15, costituito da due sezioni principali: sezione A, contenente notizie di carattere più genericamente statistico; sezione B, differenziata per classe, contenente notizie di rilievo epidemiologico.

Sono stati inoltre predisposti due modelli riassuntivi, modello 16, a cadenza mensile per le malattie della classe seconda, e modello 16, a cadenza annuale per le malattie della classe quinta.

Questo nuovo sistema di notifica potrebbe contribuire ad ottenere una maggiore collaborazione da parte dei medici con la comprensione del destino e della utilizzazione delle notifiche, mediante il ritorno di una iformazione che, a livello locale, potrebbe scaturire dalla diffusione dei modelli 16.

Questi moduli, nella loro essenzialità possono offrire al medico una visione sintetica della situazione epidemiologica del territorio in cui opera.

Per parte sua l'Amministrazione centrale provvederà a distribuire alle regioni a cadenza inizialmente semestrale, per l'ulteriore diffusione, i dati aggregati su base nazionale.

Tali dati saranno relativi a tutte le malattie notificate.

Le unità sanitarie locali dovranno trasmettere i modelli di notifica ai seguenti indirizzi con le modalità previste nel decreto allegato:

Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II, via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma-Eur, tel. 06/5922100, fax 06/5922116, (che provvederà all'inoltro dei dati ad altre direzioni generali competenti);

Istituto superiore di sanità - Laboratorio di epidemiologia e biostatistica - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, tel. 06/4990, fax 06/4957621 - 4456686;

I.S.T.A.T. - Viale Liegi, 11 - 00198 Roma, telefono 06/8841341.

Il Ministro: DE LORENZO

91A0071

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 gennaio 1991, n. 1.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti originari di Paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'art. 115 del trattato. Modifica della circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Con decisione della commissione CEE del 19 dicembre 1990, in corso di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, sono state apportate modifiche al regime di sorveglianza indicata in oggetto.

Si fa presente pertanto che con i due elenchi allegati, validi fino al 31 dicembre 1991, viene modificata la lista dei prodotti assoggettati al regime di sorveglianza e dei Paesi di origine a fianco di ciascuno precisati, contenuta nella circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976 e successive modifiche.

Pertanto, per le importazioni di tutti i prodotti sotto elencati, messi in libera pratica nella Comunità ed originari dei Paesi a fianco di ciascun prodotto indicati, dovrà essere presentata la necessaria domanda di importazione al Ministero del commercio con l'estero, redatta su apposito modulo, allegando una scheda di protocollazione debitamente compilata.

Il modulo di «Autorizzazione di importazione» e la scheda di protocollazione sono reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO *A*

PRODOTTI TESSILI
PER I QUALI SONO STATE STABILITE CATEGORIE

Categoria	Paese d'origine
1	Brasile, Cina, Pakistan, Ungheria
2	Brasile, Cecoslovacchia, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan
ex 3	Pakistan (unicamente i prodotti dei codici NC 5513 1110, 1130, 1190)
20+39	Cina

ALLEGATO *B*

ALTRI PRODOTTI

Codice NC (1990)	Designazione delle merci	Paese d'origine
5007 20, 90 5803 9010 5905 0090	tessuti di seta o di cascami di seta	Cina
8452 2100, 2900	macchine per cucire di tipo industriale	Giappone
ex 8703 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 90	autoveicoli non fuoristrada da turismo ed altri autoveicoli non fuoristrada costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa	Giappone
ex 8704 2131, 2139 2191, 2199 2291, 2299 3131, 3139 3191, 3199 3291, 3299	autoveicoli non fuoristrada per il trasporto di merci	Giappone
8711 1000, 20, ex 3000	motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario anche con carrozzini laterali («sidecar»), con motore a pistone alternativo di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm³	Giappone

91A0072

CIRCOLARE 2 gennaio 1991, n. 2.

Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Turchia. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per l'anno 1991.

Si comunica che, in attesa della definizione del nuovo accordo tra la CEE e la Turchia relativo ai prodotti dell'abbigliamento, la circolare 8 febbraio 1990, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1990, è prorogata fino al 31 dicembre 1991.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa la documentazione specificata nella suddetta circolare nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO A

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE — Mod. 01

1ª Div. 2ª Div. 3ª Div. 4ª Div. 5ª Div. 6ª Div.

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

91A0073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1125,400	1125,400	1125,40	1125,400	1125,400	1125,400	1125,260	1125,400	1125,400	1125,40
E.C.U.	1546,200	1546,200	1547 —	1546,200	1546,200	1546,200	1546,300	1546,200	1546,200	1546,20
Marco tedesco	753,700	753,700	754 —	753,700	753,700	753,700	753,750	753,700	753,700	753,70
Franco francese	221,530	221,530	221,50	221,530	221,530	221,530	221,580	221,530	221,530	221,53
Lira sterlina	2179,650	2179,650	2180 —	2179,650	2179,650	2179,650	2180,200	2179,650	2179,650	2179,65
Fiorino olandese	668,040	668,040	668,50	668,040	668,040	668,040	668,050	668,040	668,040	668,04
Franco belga	36,500	36,500	36,49	36,500	36,500	36,500	36,504	36,500	36,500	36,50
Peseta spagnola	11,806	11,806	11,78	11,806	11,806	11,806	11,812	11,806	11,806	11,80
Corona danese	195,620	195,620	195,25	195,620	195,620	195,620	195,630	195,620	195,620	195,62
Lira irlandese	2004,500	2004,500	2005 —	2004,500	2004,500	2004,500	2004,300	2004,500	2004,500	—
Dracma greca	7,165	7,165	7,18	7,165	7,165	7,165	7,166	7,165	7,165	—
Escudo portoghese	8,460	8,460	8,44	8,460	8,460	8,460	8,454	8,460	8,460	8,46
Dollaro canadese	969,300	969,300	972,50	969,300	969,300	969,300	969,500	969,300	969,300	969,30
Yen giapponese	8,367	8,367	8,37	8,367	8,367	8,367	8,365	8,367	8,367	8,36
Franco svizzero	889,500	889,500	890 —	889,500	889,500	889,500	889,950	889,500	889,500	889,50
Scellino austriaco	107,140	107,140	107,40	107,140	107,140	107,140	107,151	107,140	107,140	107,14
Corona norvegese	192,030	192,030	192 —	192,030	192,030	192,030	192,010	192,030	192,030	200,03
Corona svedese	200,480	200,480	201 —	200,480	200,480	200,480	200,490	200,480	200,480	311,48
Marco finlandese	311,500	311,500	312 —	311,500	311,500	311,500	311,750	311,500	311,500	—
Dollaro australiano	870,550	870,550	870 —	870,550	870,550	870,550	869,750	870,550	870,550	870,55

Media dei titoli del 2 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,375
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,650
» 10% » » 1977-92	102,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,825
» » » 22- 6-1987/91	96,200
» » » 18- 3-1987/94	81,800
» » » 21- 4-1987/94	80,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,850
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,925
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	100,025
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,850
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	100,425

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1985/92	100,400
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,325
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,225
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,475
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,225
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,125
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,325
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,450
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,575
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,400
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,475
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,025
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100 —
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,825
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,250
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,400
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,500
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,675
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,975
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,200
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,725
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,825
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 3-1990/95	—
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,575
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,875
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,575
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,325
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,975
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,850
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,775
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,725
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,275
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,450

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,175
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,875
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,200
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	97,975
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,950
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,750
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,325
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,175
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,525
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,350
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,300
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,025
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,375
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,950
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,975
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1-5-1990/94	97,325
»	»	»	12,50%	1-6-1990/94	97,475
»	»	»	12,50%	1-7-1990/94	97,375
»	»	»	12,50%	1-6-1990/97	94,650
»	»	»	12,50%	16-6-1990/97	93,925

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,675
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,500
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,400
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,975
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	103,800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,975
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,100
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,350
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96,925
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,600
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	91,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,400
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	98 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,800
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M02011

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1124,550	1124,550	1124,30	1124,550	1124,550	1124,550	1124,290	—	—	1124,55
E.C.U.	1547,750	1547,750	1549 —	1547,750	1547,750	1547,750	1547,790	—	—	1547,75
Marco tedesco	752,950	752,950	753 —	752,950	752,950	752,950	752,940	—	—	752,95
Franco francese	221,300	221,300	222 —	221,300	221,300	221,300	221,330	—	—	221,30
Lira sterlina	2188,150	2188,150	2188 —	2188,150	2188,150	2188,150	2188,150	—	—	2188,15
Fiorino olandese	667,770	667,770	668 —	667,770	667,770	667,770	667,790	—	—	667,77
Franco belga	36,517	36,517	36,51	36,517	36,517	36,517	36,515	—	—	36,51
Peseta spagnola	11,834	11,834	11,85	11,834	11,834	11,834	11,835	—	—	11,83
Corona danese	195,630	195,630	195,50	195,630	195,630	195,630	195,590	—	—	195,63
Lira irlandese	2006,200	2006,200	2008 —	2006,200	2006,200	2006,200	2006 —	—	—	—
Dracma greca	7,165	7,165	7,18	7,165	7,165	7,165	7,163	—	—	—
Escudo portoghese	8,435	8,435	8,44	8,435	8,435	8,435	8,434	—	—	8,43
Dollaro canadese	972,550	972,550	974 —	972,550	972,550	972,550	973 —	—	—	972,55
Yen giapponese	8,434	8,434	8,43	8,434	8,434	8,434	8,433	—	—	8,43
Franco svizzero	888,150	888,150	889 —	888,150	888,150	888,150	888,290	—	—	888,15
Scellino austriaco	107,045	107,045	107,20	107,045	107,045	107,045	107,029	—	—	107,05
Corona norvegese	192,150	192,150	192,50	192,150	192,150	192,150	192,180	—	—	192,15
Corona svedese	200,750	200,750	201 —	200,750	200,750	200,750	200,660	—	—	200,75
Marco finlandese	311,950	311,950	311 —	311,950	311,950	311,950	311,900	—	—	—
Dollaro australiano	874 —	874 —	872 —	874 —	874 —	874 —	874,500	—	—	874 —

Media dei titoli del 3 gennaio 1991

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	66,375
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	103,650
» 10% » » 1977-92	102,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,825
» » » 22- 6-1987/91	96,200
» » » 18- 3-1987/94	81,800
» » » 21- 4-1987/94	80,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,850
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,925
» » » Ind. 1- 1-1984/91	99,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,975
» » » » 1- 2-1984/91	99,925
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,050
» » » » 1- 4-1984/91	100,075
» » » » 1- 5-1984/91	100,105
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,400
» » » »	1- 1-1985/92	100,425
» » » »	1- 2-1985/92	100,300
» » » »	18- 4-1986/92	100,225
» » » »	19- 5-1986/92	100,400
» » » »	20- 7-1987/92	100,225
» » » »	19- 8-1987/92	100,250
» » » »	1-11-1987/92	100,300
» » » »	1-12-1987/92	100,400
» » » »	1- 1-1988/93	99,750
» » » »	1- 2-1988/93	99,750
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,750
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,575
» » » »	18- 6-1986/93	99,450
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,350
» » » »	1- 8-1988/93	100,475
» » » »	19- 8-1986/93	99,100
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	98,825
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1986/93	99,400
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	99,925
» » » »	1- 2-1989/94	99,675
» » » »	1- 3-1989/94	99,925
» » » »	15- 3-1989/94	99,500
» » » »	1- 4-1989/94	99,200
» » » »	1- 9-1988/94	98,900
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1-11-1988/94	98,775
» » » »	1- 1-1990/95	98,400
» » » »	1- 2-1985/95	99,875
» » » »	1- 3-1985/95	97,825
» » » »	1- 3-1990/95	98,200
» » » »	1- 4-1985/95	97,575
» » » »	1- 5-1985/95	97,600
» » » »	1- 6-1985/95	97,975
» » » »	1- 5-1990/95	97,975
» » » »	1- 7-1985/95	97,675
» » » »	1- 8-1985/95	97,500
» » » »	1- 9-1985/95	97,250
» » » »	1-10-1985/95	97,500
» » » »	1-11-1985/95	97,850
» » » »	1-12-1985/95	98,125
» » » »	1- 1-1986/96	98 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,575
» » » »	1- 2-1986/96	98,500
» » » »	1- 3-1986/96	98,300
» » » »	1- 4-1986/96	98,075
» » » »	1- 5-1986/96	98,150
» » » »	1- 6-1986/96	98,275
» » » »	1- 7-1986/96	98,050
» » » »	1- 8-1986/96	97,475
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	95,350
» » » »	1-11-1986/96	95,700
» » » »	1-12-1986/96	97,625
» » » »	1- 1-1987/97	95,975
» » » »	1- 2-1987/97	95,875
» » » »	18- 2-1987/97	95,800
» » » »	1- 3-1987/97	96 —
» » » »	1- 4-1987/97	95,775
» » » »	1- 5-1987;97	95,850
» » » »	1- 6-1987/97	95,375
» » » »	1- 7-1987/97	96,350
» » » »	1- 8-1987/97	95,900
» » » »	1- 9-1987/97	96,500

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,175
» » »	11,50%	1-11-1991	98,900
» » »	11,50%	21-12-1991	98,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,675
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,200
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,050
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,950
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,350
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,725
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,250
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,350
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,150
» » »	12,50%	1-10-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,750
» » »	12,50%	1-10-1993	97,925
» » »	12,50%	1-11-1993	97,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,975
» » »	12,50%	17-11-1993	97.925
» » »	12,50%	1-12-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1-5-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1-6-1990/94	97,475
» » »	12,50%	1-7-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1-6-1990/97	94,500
» » »	12,50%	16-6-1990/97	93,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,625
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,250
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,175
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,975
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	103,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,575
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,075
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,325
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,900
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,025
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	91,050
» » » »	25- 7-1989/94	9,65%	96,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,300
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	97,600
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,50
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91A03011

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 dicembre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 17 dicembre 1990, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 dicembre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 29 marzo 1991 è di L. 96,93, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 28 giugno 1991 è di L. 93,98 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 dicembre 1991 è di L. 88,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A0104

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1990 è stata approvata la modifica dell'art. 10 dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara.

91A0076

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dell'amministrazione provvisoria della società cooperativa Consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, in Caserta.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1990 i poteri conferiti all'amministratore provvisorio della società cooperativa Consorzio casertano «Luigi Vanvitelli», con sede in Caserta, sono prorogati per un periodo di sei mesi successivi alla data del decreto stesso.

91A0077

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1990 il dott. Walter Lucchetti, dirigente generale, è stato nominato, in sostituzione del prof. Vito Saccomandi, componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (I.S.M.E.A.), in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dalla data del presente decreto e per la restante parte del quadriennio 26 aprile 1989-25 aprile 1993.

91A0078

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione al programma di interventi nazionali dell'AIMA per il 1990 concernente un intervento a sostegno della bachicoltura italiana colpita da fenomeni epidemiologici.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, ha approvato una integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990, concernente un intervento a sostegno della bachicoltura italiana colpita da fenomeni epidemiologici. La relativa spesa, prevista in 1,5 miliardi di lire, verrà reperita mediante storno dal fondo di riserva del bilancio dell'AIMA per il 1990.

91A0080

Integrazione al programma di interventi nazionali dell'AIMA per il 1990 concernente un intervento per la distribuzione di formaggio Parmigiano Reggiano ad indigenti comunitari ed extracomunitari.

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 4 dicembre 1990, ha approvato una integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990, concernente una distribuzione di formaggio Parmigiano Reggiano agli indigenti comunitari ed extracomunitari. La relativa spesa, prevista in 22 miliardi di lire, verrà reperita mediante storno di fondi dal cap. 311 del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1990 denominato «somme da riutilizzare».

91A0081

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana «Beato Tommaso» di Cori

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1990 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana «Beato Tommaso» di Cori (Latina), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cori (Latina), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

91A0082

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II.
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 6 0 9 1 *

L. 1.200